



ASSOCIAZIONE VOLONTARI SORDI FORLÌ

VIALE BOLOGNA N° 304
47122 VILLANOVA DI FORLÌ (FC)
C.F. 03377190404
e-mail: avs.forli@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data di sabato 28 settembre alle ore 16.00,

presso la sede legale dell'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SORDI DI FORLÌ O.D.V.

In Viale Bologna, 304 – FORLÌ 47121 (FC);

Si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SORDI FORLÌ O.D.V." in prima convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Alessandro Facciani che propone come segretaria verbalizzante la Sig.ra Monica Casamenti che accetta.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, in particolare spiega che l'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17.

Al termine della presentazione il Presidente propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al Dlgs 117/17.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità manifesta la volontà, relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata. Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al Dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

Segue un breve dibattito al termine del quale non si evidenziano criticità da approfondire.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.00.

Forlì, 28/09/2024

Segretario


Casamenti Maurizio

Presidente


Forlani Alessandro

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 04 OTT. 2024
N. 1203 Mod. 3 € /
Euro /

Per IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

STATUTO

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI SORDI DI FORLÌ O.D.V."**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Volontariato denominata: **"ASSOCIAZIONE VOLONTARI SORDI DI FORLÌ O.D.V."** (di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come "Associazione").

L'associazione ha sede in Forlì, frazione di Villanova, Viale Bologna n. 304.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Carattere, scopi e attività

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tali attività di interesse generale sono ricomprese nell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., alle lettere:

- D- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- I- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione, in particolare, nasce con l'intento di sensibilizzare la collettività all'integrazione dei sordi, in particolare, si pone l'obiettivo di aiutare le persone e le loro famiglie nell'affrontare situazioni di disagio, favorendo la partecipazione e l'inclusione sociale nella comunità, nelle istituzioni e nella



società.

A tal fine l'associazione promuove azioni volte a:

- Promuovere la crescita, la piena autonomia e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale dei sordi;
- Di tutelare e valorizzare la cultura dei Sordi e Lingua dei segni;
- Svolgere e promuovere attività culturali, ricreative, sportive e del tempo libero;
- Tutelare e promuovere attività culturali, ricreative, sportive e del tempo libero;
- Tutelare, rappresentare e difendere la piena attuazione dei diritti umani, commissioni, comitati, consulente degli Enti Locali, delle Regioni, e delle altre Istituzione;
- Collaborare con le istituzioni e/o gli organismi locali, regionali, nel campo dell'istruzione, dell'educazione scolastica per assicurare l'inserimento, la formazione professionale, l'avviamento al lavoro e la piena integrazione sociale e l'autonomia della persona sorda;
- Promuovere e divulgare ogni iniziativa nel campo della profilassi della prevenzione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- Produrre notiziari, riviste, bollettini informativi anche mediante sistemi multimediali con l'impiego della comunicazione totale;
- Collaborare con la Regione, gli Enti Locali nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico flessibile attraverso il sistema del bilinguismo, della lingua dei segni e della lingua parlata;
- Collaborare con le Associazione Nazionale di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute a livello istituzionale;
- Promuovere e organizzare: corsi di lingua dei segni, corsi per la formazione e/o l'aggiornamento di Operatori tecnici ed Assistenti alla comunicazione,



di interpreti della Lingua dei Segni in collaborazione con le università, le Regioni, gli Enti Locali.

- Promuovere particolari interventi a favore dei sordi anche in collaborazione con gli Enti Locali e gli Organismi privati;
- Attuare iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù, e la condizione femminile della categoria;
- Esplicare attività promozionale attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, nonché ogni altra iniziativa per i giovani, le donne, la terza età;
- Promuovere ed organizzare, attività didattiche domiciliari, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale.

Inoltre, l'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Ad esempio, l'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Requisiti dei Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di interesse generale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.



A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di tutti i diritti e doveri.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 4 - Ammissione, esclusione e diritti dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 30 giorni. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata entro 30 giorni.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso da comunicarsi almeno 60 giorni prima dello scadere dell'anno associativo in corso;
- per morosità nel pagamento delle quote sociali secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- per esclusione a fronte di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli



addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia facendo domanda per iscritto indirizzata all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 30 giorni.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'D. Am. Alessandri'.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in un'altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, ed è anche ammessa la convocazione e partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. La convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione dal quale risulti inequivocabilmente la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario nominato dal Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è



validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 7 - L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da minimo 3 e massimo 9 membri. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo entro 15 giorni.

L'Organo di Amministrazione:



- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere (tale ultimo può essere ricoperto in concomitanza di altro incarico);
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- individua le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- delibera sull'importo della quota associativa annuale;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente mediante comunicazione telefonica, via fax, sms, posta elettronica, senza preavviso minimo di giorni.

L'Organo di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o in un'altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, ed è anche ammessa la convocazione e partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

L'Organo di Amministrazione si riunisce sempre in un'unica convocazione e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Nello svolgimento della loro funzione i membri dell'Organo Amministrativo non possono essere retribuiti a nessun titolo.

Handwritten signature: Stefania Albano

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 9 - Entrate e Patrimonio dell'associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) attività di raccolta fondi;
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione,



non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto - qualora presenti, l'organo amministrativo documenta, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 10 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente in base al luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione e, secondo legge, sulla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.



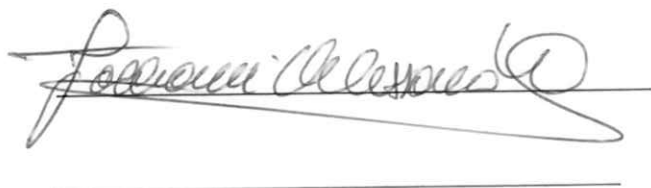
Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

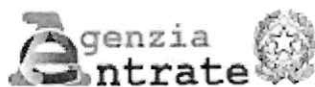
Forlì, li 28/09/2024

Il Presidente



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco De Vito', is written over a horizontal line. Below this line is another horizontal line.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FORLÌ - CESENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: FORLÌ

Registrazione di Atto Privato

Il 04/10/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGP, serie 3, numero 1208

data di stipula: 28/09/2024

ident.vo telematico: TGP24L001208000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 03377190404

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03377190404				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: